

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



## COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORIGINALE

### OGGETTO

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100	Nr. Progr.	<b>70</b>
	Data	20/12/2018

Adunanza **Straordinaria**, Seduta di PRIMA Convocazione in data **20/12/2018** ore 20:30:00.

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Signori Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MASSIMO GNUDI	SINDACO	Presente
ANSELMA CAPRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
NICOLINO MOLINARO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
VERDIANA NERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PIER ANTONIO GOZZOLI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ILARIA NANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MATTEO BARALDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIOVANNI ZAVORRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MASSIMO GRANIERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CARLO MONACO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
GIUSEPPE ARGENTIERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
GIUDITTA ULIANI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MASSIMO GAMBERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
<b>Totale Presenti</b>	<b>9</b>	<b>Totale Assenti</b>
		<b>4</b>

Assenti giustificati i signori:

NANNI ILARIA; MONACO CARLO; ARGENTIERI GIUSEPPE; ULIANI GIUDITTA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Vengono, dal **SINDACO**, nominati scrutatori i consiglieri: NERI VERDIANA, BARALDI MATTEO, GAMBERI MASSIMO

Partecipa il **Segretario Generale Dott.ssa Clementina Brizzi**.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di **SINDACO Sig. Massimo Gnudi** dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

**OGGETTO:**

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100**

Relaziona il **Sindaco**.

Il consigliere **Zavorri** annuncia il voto favorevole.

Interviene il consigliere **Gamberi**.

Risponde il **Sindaco**.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di Vergato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 28/09/2017:

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 20/12/2018

- ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute con esito positivo individuando le società Lepida Spa, Hera Spa, Cosea Ambiente Spa;
- ha deliberato in merito alle partecipazioni possedute dando atto che non sussistevano ragioni per procedere all'alienazione delle stesse ed ha conseguentemente provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Nell'ambito della suddetta ricognizione erano state inserite le partecipazioni indirette per il tramite di Cosea Consorzio Servizi Ambientali (ex art. 31 D.lgs 267/2000):

1. COSEA TARIFFE SERVIZI

2. G.A.L. APPENNINO BOLOGNESE S.C.A.R.L.

3. COSEA SISTEMA BIOLOGICI

**EVIDENZIATO CHE** le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia, nel paragrafo Perimetro Soggettivo, chiariscono che i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria:

- rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute;

- non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

**RICHIAMATA**, pertanto, la suddetta interpretazione, non saranno oggetto di cognizione per questo l'adempimento le partecipazioni indirette di Cosea Consorzio Servizi Ambientali.

### **DATO ATTO CHE:**

- La società Lepida Spa rientra nel GAP della Regione Emilia Romagna (con una partecipazione pari al 99,3010%) come da Deliberazione G. RER n. 1419 del 25/09/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

- Con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, la Regione Emilia Romagna ha deliberato le modalità di razionalizzazione delle partecipazioni detenute e, in merito a Lepida Spa ha programmato la fusione per incorporazione di CUP2000 nella stessa Lepida Spa;

**RICHIAMATA** inoltre la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 30/07/2018 con la quale:

- Veniva recepito il progetto di fusione per incorporazione della società CUP2000 in Lepida Spa proposta dalla Regione;

- Si dava atto del mantenimento delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Vergato in Lepida Spa anche in conseguenza della fusione per incorporazione;

**DATO ATTO** che per l'annualità 2018 la situazione rimane invariata e che gli effetti della fusione per incorporazione avranno decorrenza 01/01/2019;

**DATO ATTO INOLTRE CHE** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 19 aprile 2018 ad oggetto "Società Co.Se.A. Ambiente S.P.A.: dismissione quote societarie e provvedimenti conseguenti" veniva deliberato la dismissione delle proprie quote di partecipazione azionaria in Cosea Ambiente S.p.A., tramite alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica e la contestuale rinuncia espressa da parte dei soci all'esercizio del diritto di prelazione.

**EVIDENZIATO CHE** il suddetto provvedimento costituiva aggiornamento al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 175/2016, approvato con propria deliberazione nr. 68 del 28 Settembre 2017;

**DATO ATTO** che, come si evince dalla comunicazione prot. n. 12.451 del 14 dicembre 2018 l'Unione dell'Appennino Bolognese, alla quale è stata delegata la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di Cosea Ambiente, *"La procedura avviata con avviso prot. 17685 del 31 ottobre 2018 in esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 1026/2018, risulta tuttora in corso: la fase iniziale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse è terminata; mentre sono attualmente in corso gli incontri*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 20/12/2018

*informativi obbligatori con i soggetti interessati. I termini procedurali inizialmente predefiniti subiranno uno slittamento", e pertanto per l'annualità 2018 la situazione societaria rimane verosimilmente invariata;*

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12- quinquies TUSP*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

\_ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3- bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vergato e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

\_ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 20/12/2018

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive: *" il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**EVIDENZIATO CHE** è stato richiesto il parere all'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 20/12/2018

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI** espressi per alzata di mano: presenti n. 9 componenti consiliari, votanti n. 9, astenuti nessuno , favorevoli n.9 , contrari nessuno ;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Vergato detiene partecipazioni dirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

**DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

**DI DICHIARARE** con voto così espresso: presenti n. 9 componenti consiliari, votanti n. 9, astenuti nessuno , favorevoli n.9 , contrari nessuno ; con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 267 del 18/08/2000.

**Allegato A)**

*COMUNE DI VERGATO*  
***CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA***

# **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche**


**(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

## **Relazione tecnica**

### **Indice generale**

1. GRAFICO PARTECIPAZIONI
2. INTRODUZIONE .....
3. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE - CONCLUSIONI





\*Le Linee Guida guida predisposte dal Ministero dell'Economia, nel paragrafo Perimetro Soggettivo, chiariscono che i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria:

- rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute;
- non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Vergato, con atto del Consiglio comunale n. 34 del 22/06/2016, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 28/09/2017, questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla

predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Lepida S.p.A	Diretta	Reti, Datacenter e Servizi, nello specifica: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa -sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcaRER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti online dell'Emilia Romagna; ConFERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.	0,00156	MANTENIMENTO DELLA QUOTA AZIONARIA POSSEDUTA (0,00156%) E RECEPIMENTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CUP2000 IN LEPIDA SPA EFFETTUATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni).
Hera S.p.A.	Diretta	Gestione risorse idriche, energetiche, ambientali	0,06556	Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015» e considerato che la volontà del legislatore è quella di ridurre i costi delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla partecipazione in società, è opportuno evidenziare che sul bilancio non gravano costi di funzionamento in quanto la società risulta in costante attivo e con utile di esercizio che distribuisce annualmente ai soci. In questo momento si ritiene utile il mantenimento della partecipazione, e non è necessario alcuna azione di razionalizzazione
Co.Se.A. Servizi Ambientali S.p.A.	Diretta	Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; in via secondaria il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'autotrasporto in conto proprio e l'autotrasporto di merci in conto terzi, la manutenzione di aree verdi e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.	8,24	La Società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1); l'attività svolta è riconducibile ad una delle categorie di cui all'art.4 co.2 T.U.S.P.; sussistono i requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P.; non ricorre nessuna delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.


In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 19 aprile 2018 ad oggetto “*Società Cosea S.p.A. dismissione quote societarie e provvedimenti conseguenti*”, che costituisce integrazione alla deliberazione n. 50 del 28 settembre 2017 ad oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni – ex Art. 24 – D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 – Ricognizioni partecipazioni possedute*”, e in cui sono state riconsiderate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria, questo Comune ha provveduto ad *attivare le procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, delegando all’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di Cosea Servizi Ambientali S.p.A.

## AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall’ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	Co.Se.A. Ambiente S.p.A	6,89	Avvio procedura di gara per la cessione delle quote societarie da parte dell’Unione dell’Appennino Bolognese, alla quale sono state delegate lo svolgimento delle procedure di gara. Con nota prot. n. 12451 del 14/12/2018, il suddetto Ente ha comunicato che i termini previsti nei documenti di gara (conclusione della procedura entro il 31/12/2018) subiranno uno slittamento.
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione			

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE. CONCLUSIONI

Con particolare riferimento alla Società Cosea Ambiente S.P.A. per la quale è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complesso, la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue: relativamente all' operazione di fusione per incorporazione della società CUP2000 in Lepida Spa proposta dalla Regione per l'annualità 2018 e approvata dai singoli Enti, la situazione rimane invariata e che gli effetti della fusione per incorporazione avranno decorrenza 01/01/2019.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_





# COMUNE DI VERGATO

(Provincia di Bologna)

## **DOTT. GIORGIO BIORDI** **ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 03 del 19.12.2018	Oggetto : Parere sulla revisione periodica delle società partecipate al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.
---------------------------------	--

Il Revisore dei Conti,

### Premesso

- che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

### Richiamato

- il piano di razionalizzazione straordinario approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 in data 29 settembre 2017, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016;

### Visto

- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 19 aprile 2018 ad oggetto "Società Co.Se.A. Ambiente S.P.A.: dismissione quote societarie e provvedimenti conseguenti" che rappresenta un aggiornamento al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 175/2016;
- il d.lgs. 175/2016 ed in particolare l'articolo 20, il quale disciplina la revisione periodica delle partecipate, in base al quale le amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevi:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

### Esaminata

- la proposta di delibera in oggetto nella quale non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare con la sola eccezione della cessione delle quote di partecipazione azionaria nella società Co.Se.A. Ambiente S.p.a. come da delibera del Consiglio comunale n. 30 del 19 aprile 2018, da attuarsi tramite alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica

affidata all'Unione dell'Appennino Bolognese con contestuale rinuncia espressa da parte dei soci all'esercizio del diritto di prelazione. A tale riguardo le procedure di gara sono state avviate da parte dell'Unione dell'Appennino Bolognese, con nota prot. n. 12451 del 14/12/2018, il suddetto Ente ha comunicato che i termini previsti nei documenti di gara (conclusione della procedura entro il 31/12/2018) subiranno uno slittamento.

Visto

- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerato

- la coerenza del piano con la normativa sovraordinata;

**ESPRIME**

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Novafeltria, lì 19 dicembre 2018



---

**COMUNE DI VERGATO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***  
***PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA***

Delibera nr. **70**

Data Delibera **20/12/2018**

---

**OGGETTO**

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

<b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 20/12/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE <i>Dott.ssa Clementina Brizzi</i></p>
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 20/12/2018  IL VICE SEGRETARIO  <i>Dott. Nicola Mantello</i></p>



**COMUNE DI VERGATO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 70 del 20/12/2018**

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**GNUDI MASSIMO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*